

## GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.

Di seguito si definiscono, anche sulla scorta delle considerazioni contenute nei documenti ad uso interno già formulati per l'attivazione delle risorse derivanti dai contributi europei, le linee di indirizzo per la stesura della relazione di valutazione di incidenza e per la successiva valutazione da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE.

### 1. PROFESSIONALITA' COMPETENTI

La struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, prende atto che non ci sono significativi impatti, tenuto conto della descrizione del progetto e della compilazione della scheda di cui al successivo punto 2.1, Fase 4, oppure verifica che sia stata redatta la relazione di valutazione di incidenza.

Per quanto riguarda la determinazione delle **professionalità competenti** per la formulazione della relazione di valutazione di incidenza risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, richiedere siano dimostrate effettive competenze in materia, anziché fare riferimento all'appartenenza a specifici ordini professionali.

Si intende così sottolineare che l'estensore della relazione di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie per sostenere le proprie tesi, dimostrando di conoscere le caratteristiche del sito con riferimento ai contenuti della scheda Natura 2000 e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano o progetto.

La relazione di incidenza, che costituisce parte integrante della documentazione oggetto di valutazione debitamente firmata, sarà preferibilmente predisposta da un gruppo interdisciplinare che comprenda professionisti con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale e/o dal progettista dell'opera o del piano, in possesso di equivalente esperienza. Per quanto riguarda la documentazione attestante la sussistenza della competenza in materia, risulta sufficiente un'autodichiarazione nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere la presentazione di curriculum/a.

### 2. CRITERI METODOLOGICI E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

#### 2.1 Selezione preliminare

Vengono di seguito schematizzate le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività degli impatti e, conseguentemente, la necessità o meno di predisporre la relazione di valutazione di incidenza.

Relativamente ai **contenuti della relazione di valutazione di incidenza**, risulta evidente che gli elementi di valutazione indicati nell'allegato G al D.P.R. 357/1997 dovranno essere trattati con riferimento ai dati contenuti nella specifica scheda relativa al sito interessato.

Rimane, in tutti i casi, **necessario operare una esaustiva e mirata descrizione del progetto** per identificare tutti gli elementi che, anche congiuntamente con altri piani e progetti, possono avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Riguardo al campo geografico di applicazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la relazione stessa non è limitata a piani e progetti ricadenti esclusivamente all'interno

dei territori proposti come S.I.C. o Z.P.S., ma anche in considerazione di interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative su di esse.

Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani e i progetti a valutazione di incidenza; in questa prima fase attuativa dovrà essere preso in considerazione il singolo caso.

Successivamente i piani di gestione (o le integrazioni di adeguamento dei piani esistenti) potrebbero essere lo strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

### **Fase 1**

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi:

- a) il piano o progetto risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, secondo finalità di conservazione;**
- b) risultano improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000.**

I professionisti che sottoscrivono il piano o progetto devono attestare, secondo le modalità della scheda illustrata nella fase 4, **la necessità o meno di effettuare la valutazione di incidenza**, avvalendosi preferibilmente delle professionalità citate al paragrafo 1.

In sede istruttoria sarà comunque possibile richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni.

### **Fase 2**

Per quanto riguarda la **descrizione del piano o progetto**, che costituisce la seconda fase nel percorso di screening indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat" prodotta dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea, si elencano di seguito gli elementi che, orientativamente, si ritiene utile siano individuati all'interno dello studio:

- dati dimensionali dell'intervento
- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione
- alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dal piano o progetto (escavazioni, deposito materiali, dragaggi)
- utilizzo delle risorse
- produzione di emissioni e rifiuti
- ulteriore fabbisogno nel campo dei trasporti
- durata dell'attuazione dell'intervento (costruzione, funzionamento, dismissione, recupero)
- distanza dal sito Natura 2000 o dagli elementi chiave del sito
- effetti combinati con altri derivati da diversi piani o progetti .

Alcune delle fonti che dovranno essere consultate al fine di **identificare gli impatti del piano o del progetto in relazione al sito coinvolto**, possono essere indicativamente le seguenti :

- dati desumibili dalla scheda Natura 2000 riferite al sito
- cartografia attuale e storica
- uso del suolo e altri strumenti di pianificazione vigenti
- altre indagini sul sito
- dati esistenti relativi all'idrogeologia
- dati esistenti sulle specie prioritarie
- sintesi analitica dello stato di fatto
- bilancio ambientale di analoghi piani e progetti realizzati altrove
- piani di gestione del sito
- sistema informativo territoriale
- ricerche storiche.

### Fase 3

Il momento successivo dello screening riguarda **la valutazione della significatività degli impatti** identificati nella fase precedente. Di seguito vengono elencati alcuni indicatori tipo (esempi di indicatori di importanza) in relazione ai quali si suggeriscono i modi di utilizzo.

<b>tipo di impatto</b>	<b>indicatore di importanza</b>
perdita di superficie di habitat	percentuale della perdita (particolarmente significativa per i tipi di habitat prioritari)
frammentazione	durata o permanenza, livello in relazione all'estensione originale
perturbazione	durata o permanenza, distanza dal sito
densità di popolazione	tempistica di ricollocamento
risorsa acqua (quantità)	variazione relativa
qualità dell'acqua	variazione relativa agli elementi chimici ed altri elementi maggiormente significativi

Nel caso si ritenga necessario effettuare ulteriori indagini per stabilire se gli effetti di un piano o progetto possano essere significativi, sarà importante utilizzare tecniche di valutazione verificabili, mediante ulteriori checklists e matrici.

### Fase 4

Una volta che la matrice di screening è stata completata, **la relazione relativa al piano o progetto in esame, conclude che:**

- 1. oggettivamente non è probabile possano verificarsi effetti significativi su un sito Natura 2000, oppure**
- 2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono probabili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata.**

Per quanto riguarda la situazione di cui al **punto 1**, si ritiene opportuno, come suggerito nella citata guida predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte siano comunque sintetizzate secondo **lo schema di seguito riportato.**

#### DATI IDENTIFICATIVI PIANO/PROGETTO

Titolo del progetto
Codice, denominazione, localizzazione e caratteristiche del sito Natura 2000
Descrizione del progetto
Progetto direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ( <i>se applicabile</i> )
Descrizione di altri progetti che possano dare effetti combinati
<b>Valutazione della significatività degli effetti</b>
Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000
Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi
Consultazione con gli Organi e Enti competenti
Risultati della consultazione

<b>Dati raccolti per l'elaborazione della verifica</b>			
Responsabili della verifica	Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
<b>Valutazione riassuntiva</b>			
<b>Dichiarazione firmata del professionista</b>			

Relativamente alle situazioni di cui al **punto 2**, lo studio di significatività degli impatti dovrà essere ulteriormente sviluppato con **la formulazione di una relazione di valutazione di incidenza**.

## **2.2 Relazione di valutazione di incidenza**

I proponenti i progetti, i piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti, nonché interventi ed attività non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti, interventi ed attività presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare gli effetti diretti ed indiretti sul proposto S.I.C., sul S.I.C. o sulla Z.P.S., tenuto conto degli obiettivi di conservazione. La scelta deve essere motivata in relazione a diverse alternative.

Per **i progetti pubblici e privati assoggettati a V.I.A.** la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nel sito, di cui alla presente guida.

Per **le altre categorie di progetti pubblici e privati** si può fare utile riferimento alla metodologia prevista per la V.I.A. , integrata da approfondimenti relativi ai seguenti punti:

- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione delle misure progettuali o dei provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel S.I.C. o nella Z.P.S.;
- valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'intervento;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nel S.I.C. o nella Z.P.S.

**I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti** dovranno contenere:

- individuazione in scala adeguata dei S.I.C. e Z.P.S. presenti nell'ambito di piano e di quelli potenzialmente interessati;
- quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;

- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;
- prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in ordine alle risorse economiche da impiegare.

### **2.2.1 SOLUZIONI ALTERNATIVE**

Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione del piano o del progetto, aventi diverso impatto sull'integrità del sito, compresa l'opzione zero. Per ciascuna delle opzioni alternative deve essere fornita una descrizione, illustrando i parametri utilizzati per testare le stesse.

Con riferimento alle tabelle – figure 5 e 6 del già citato documento prodotto dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea (rinvenibile sul sito <http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm>), le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- una diversa localizzazione
- una diversa scansione spazio – temporale degli interventi
- la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori
- le modalità di realizzazione o di gestione
- le modalità di ricomposizione ambientale
- l'eventuale ripristino una volta esaurita la "vita" del progetto.

### **2.2.2 MITIGAZIONE**

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli impatti negativi del piano o del progetto, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi.

Per ciascuna forma di mitigazione devono essere considerate ed illustrate:

- le modalità di introduzione e probabilità di esito positivo
- la scala spazio – temporale di applicazione
- le modalità di monitoraggio e controllo, le possibilità di correzione.

### **2.2.3 MISURE DI COMPENSAZIONE**

Soltanto l'interesse pubblico, promosso da organismi pubblici o privati, può giustificare l'attuazione di interventi che possono causare effetti negativi sui siti in questione.

L'interesse pubblico deve essere rilevante, di lungo termine e riferito a situazioni dove i piani e progetti risultano indispensabili:

1. nel quadro di azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e ambiente)
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo stato e la società
3. nel quadro di attività di natura economica rispondenti ad obblighi di servizio pubblico.

Per i siti che comprendono habitat e specie considerate prioritarie, possono essere prese in considerazione solo le motivazioni riportate al precedente punto 1. Nel caso risultasse di primario interesse pubblico effettuare l'intervento comportante effetti negativi, si evidenzia quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, riguardo la necessità di ottenere preventivamente il parere della Commissione Europea.

Le misure compensative costituiscono misure specifiche per un progetto o piano in aggiunta alla prassi normale di attuazione della direttiva "Natura". Esse mirano a controbilanciare l'impatto negativo di un piano o di un progetto ed a fornire una compensazione che corrisponde esattamente agli effetti negativi sull'habitat di cui si tratta. Le misure compensative costituiscono "l'ultima risorsa". Esse sono usate soltanto quando le altre salvaguardie fornite dalla direttiva non

sono efficaci ed è stata comunque presa la decisione di esaminare un piano/progetto con un effetto negativo su un sito "Natura 2000".

Al fine di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000", le misure compensative proposte per un piano/progetto dovrebbero trattare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente, concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro, fornire funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di selezione del sito originario.

### **3. VALUTAZIONE – FASE CONCLUSIVA**

In linea generale l'esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuata dall'autorità competente all'approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure di mitigazione.

Per garantire un'efficace attuazione dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, si ritiene opportuno che le diverse amministrazioni provvedano ad organizzare funzionalmente le proprie competenze.

Per quanto riguarda l'organizzazione della **la fase conclusiva della valutazione di incidenza** è opportuno che il percorso procedurale dei piani e dei progetti sia lo stesso.

Le amministrazioni locali, con riferimento ai casi di cui al paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, provvedono ad inviare per conoscenza alla Regione la documentazione trasmessa al Ministero e alla Commissione Europea.

### **4. INADEMPIENZE**

In caso di omissione o di difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, le autorità competenti provvedono ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.